



G. GIAPPICHELLI EDITORE



Università



Professionale



Varia/Cultura giuridica



Novità



Riviste



Ebook



Multimedia




Eventi/Formazione

IL FORO ITALIANO



Diritto penale (index.php?zmfModule=public&zmfAction=showRicerca&idMateria=39&search=1)



Il traffico di migranti

Diritti, tutele, criminalizzazione

(index.php?zmfModule=public&zmfAction=showRicerca&idAutore=&search=1&checkAutore=true) (a cura di) Vincenzo Militello
(index.php?zmfModule=public&zmfAction=showRicerca&idCuratore=8764297&search=1&checkCuratore=true) - Alessandro Spina
(index.php?zmfModule=public&zmfAction=showRicerca&idCuratore=8845143&search=1&checkCuratore=true)

2015 - pp. VI-338

formato cartaceo - ISBN 978-88-9210138-8 - € 39,00 - Non disponibile

formato epub - ISBN 978-88-9215675-3 - € 27,99 - acquista (index.php?zmfModule=public&zmfAction=addToCart&idArticolo=8159197) (EPUB protetto da drm) - info (<http://www.giappichelli.it/drm>)

formato pdf - ISBN 978-88-9215708-8 - € 27,99 - acquista (index.php?zmfModule=public&zmfAction=addToCart&idArticolo=8073898) (PDF protetto da drm-) - info (<http://www.giappichelli.it/drm>)

Abstract

Quando nel novembre dell'anno scorso si è svolto a Palermo il Convegno "Traffico dei migranti: Sicilia, Italia, Europa", i cui contributi sono di seguito raccolti, i molteplici problemi connessi al flusso di sbarchi sulle coste siciliane di soggetti provenienti dall'Africa avevano già raggiunto una gravità tale da attirare una attenzione pubblica al di là dei confini nazionali, specie nei paesi di destinazione finale dei migranti che sceglievano la Sicilia, e dunque l'Italia, come porta d'accesso all'Europa. Ne ha rappresentato una non trascurabile spia il crescente numero di delegazioni di parlamentari tedeschi del Bundestag e di singoli Länder, che si sono succedute in Sicilia nell'ultimo biennio per approfondire la conoscenza del fenomeno e verificare le modalità con cui viene affrontato. Il dato strutturale più significativo emerso di recente è tuttavia il cambio di paradigma segnato da una più decisa europeizzazione nella presa in carico del problema rispetto al passato. Nei documenti europei invero la consapevolezza dell'importanza del fenomeno migratorio non può dirsi certo nuova, specie a partire dall'abolizione delle frontiere interne anche per le persone ed alla contestuale crescita di interesse per una regolamentazione comune degli accessi dall'esterno. La svolta negli atteggiamenti collettivi in materia è però ricollegabile con ogni probabilità alla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013: l'enormità del numero delle vittime di un unico naufragio impose con la forza dei fatti l'esigenza di ripensare la strategia nella reazione al fenomeno, e ciò tanto in sede nazionale quanto appunto a livello europeo. Hanno così assunto crescente risalto i motivi umanitari connessi alla tutela delle vite in gioco: subito dopo quel tragico evento, con l'operazione Mare Nostrum la marina militare italiana ha spinto le operazioni di ricerca e salvataggio sino a 120 miglia dai nostri confini marittimi e al limite delle acque territoriali dei paesi sulla costa dell'Africa settentrionale, con costi ingenti per lo stato italiano ma riuscendo così a salvare in meno di un anno oltre 200.000 migranti. Solo durante il semestre di Presidenza italiana della Commissione Europea, nella seconda metà del 2014, si avvia una concretizzazione sul versante meridionale euro-mediterraneo dell'impegno affidato all'agenzia FRONTEX, creata dall'Unione Europea sin dal 2004 "per la cooperazione operativa alle frontiere esterne degli stati membri". Peraltro, la recente condivisione europea dei problemi connessi ai migranti sul canale di Sicilia è segnata all'origine da una significativa limitazione della sfera dell'intervento umanitario: l'operazione europea denominata Triton, che dal dicembre 2014 ha sostituito la precedente italiana di Mare nostrum, aveva inizialmente un raggio ristretto entro 30 miglia dalle acque territoriali nazionali ed un budget iniziale ben inferiore (meno di un terzo) a quanto destinato dall'Italia all'altra. Una contraddizione riconducibile ad una sorta di riserva di fondo in non pochi osservatori di Mare Nostrum: gli interventi di recupero avanzati sino a poco lontano dalle coste di partenza,

stracoini di persone contando sul recupero delle navi e gli stessi migranti vedono diminuiti i rischi connessi alle traversate della speranza. Tuttavia, l'idea che ridurre l'area di operatività delle azioni di salvataggio possa raggiungere l'equilibrio fra esigenze di tutela delle vite umane in gioco e gli avvertiti bisogni di controllo e contenimento del fenomeno appare, più che ipocrita, anche piuttosto ingenua: non solo infatti è disposta a concedere alla tutela delle persone solo lo spazio disegnato dai bisogni di controllo, ma anche trascura le reali cause strutturali del fenomeno migratorio, i divari strutturali nella qualità della vita e nelle prospettive di reddito fra i diversi popoli, le quali permangono indifferenti alla linea di intervento delle operazioni di search and rescue. La contraddizione iniziale alla base di Triton non tarda a deflagrare: a fronte dello stillicidio di corpi senza vita di migranti che si continuano a recuperare, occorre un nuovo naufragio eclatante – avvenuto poco fuori dalle acque territoriali libiche nell'aprile di quest'anno e con vittime stimate in numero doppio rispetto all'evento di Lampedusa – per dare una scossa all'impegno europeo, che convoca d'urgenza il 23 aprile un Consiglio Europeo straordinario sulle migrazioni nel Mediterraneo. Nelle sue conclusioni si riconosce apertamente "la tragedia" in atto, ci si impegna a rafforzare i mezzi a disposizione dell'operazione Triton e ad estendere la portata di intervento delle connesse azioni di pattugliamento e salvataggio. La prioritaria esigenza di tutela delle vite dei migranti viene strettamente collegata all'intervento contro gli smugglers, i trafficanti e le loro organizzazioni e per confiscare i connessi profitti illeciti; a tal fine, si chiamano le autorità degli stati membri ad interagire non solo con FRONTEX, ma anche con altre agenzie europee di cooperazione giudiziaria rafforzata, quali Europol ed Eurojust. Un approccio dunque sorretto sempre dai motivi umanitari, ma in un quadro integrato di azioni di contrasto delle attività criminali che prosperano intorno al bisogno di mobilità delle genti meno fortunate ed al sistema di ingressi controllati in Europa. Certo, l'ulteriore obiettivo di contrastare le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti, o comunque ne favoriscono l'ingresso irregolare, appare indispensabile per non condannare l'intervento umanitario nei confronti dei naufraghi ad una fatica di Sisifo. L'approccio prospettato dal Consiglio Europeo sulle migrazioni segna però una trasformazione – non si sa quanto consapevole – dell'azione europea di contrasto alle organizzazioni criminali, che passa dal suo ambito tradizionale, da sempre costituito da Giustizia ed affari interni, alla politica di sicurezza esterna, che è ora chiamata ad intervenire per obiettivi comuni all'intervento penale. La precedente distinzione netta fra questi due ambiti dell'azione europea – configurati come il secondo e il terzo pilastro nell'architettura pre-Trattato di Lisbona – non è certo del tutto scomparsa nel testo attuale: tra gli obiettivi dell'Unione si delinea la comprensiva visione di uno spazio comune europeo di sicurezza libertà e giustizia affiancato da misure di controllo delle frontiere esterne e di contrasto della criminalità (art. 3, comma 2, TUE). Per la Azione esterna dell'Unione e la politica estera e di sicurezza comune si mantengono tuttavia disposizioni ad hoc, per di più distinte in un titolo a sé stante (il V), che delincono uno statuto speciale, ad es. in tema di fonti e di controllo giurisdizionale (in particolare, con l'esclusione delle fonti legislative e limitando la competenza della Corte di Giustizia: art. 21, n. 1, comma 2, TUE). Ed è in tale ambito specifico che, a partire dalle conclusioni del Consiglio europeo straordinario sulle migrazioni e in linea con quanto esplicitato nella di poco successi-va Agenda Europea sulle migrazioni, le istituzioni UE hanno da ultimo interpretato il contrasto al traffico dei migranti come un compito di tipo militare. In specie, un'azione sistematica tanto per "identificare, catturare e distruggere i natanti prima che siano usati dai trafficanti" quanto per salvare vite umane è stata affidata ad una operazione militare comune dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale, in cui unità navali delle marine nazionali degli Stati membri sono chiamate ad operare sotto comando italiano (EUNAV for MED). Sin da giugno si è avviato il monitoraggio e la valutazione delle reti di traffico di migranti, ma il programma di interventi prevede due fasi ulteriori, che richiedono anche una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il consenso dello Stato costiero per abbordare e sequestrare gli scafi sospettati di traffico di migranti.

[Contatti](#) [Chi siamo](#) [Area riservata](#) [Links](#) [Privacy](#) [Cookies](#)

Segui

3.865



+1 Consiglialo su Google

Mi piace

Condividi

915

Segui @giappichelliedi

© G. Giappichelli Editore srl - Via Po 21 ang. Via Vasco 2 - 10124 Torino - 2005-2017 Tutti i diritti riservati

Iscriz. Ufficio Registro di Torino, P.I e C.F 02874520014 -- Capitale sociale i. v. € 46.800,00 Realizzato da: G. Giappichelli Editore srl e [Endixi Housing by: Be Online & Sinergia](#)

di intervento, perché il traffico illecito di migranti offende interessi fondamentali della persona; la sua inefficacia sta nella possibilità di intervenire solo in via repressiva e solo rispetto a condotte individuali, mentre il traffico di migranti ha assunto i caratteri di un fenomeno complesso, connotato dalle dimensioni di massa di spostamento della popolazione indotto dalle trasformazioni politiche e sociali in diverse aree geografiche del globo.

Il fatto che gli ordinamenti nazionali debbano, anzitutto, misurarsi con la complessità di questo fenomeno, prima ancora che con l'imputazione di responsabilità individuali, spiega perché la politica criminale vada inquadrata all'interno di una tutela integrata delle politiche migratorie⁴⁰. È questo, infatti, l'elemento che connota l'approccio degli strumenti sovranazionali nel contrasto alla tratta di esseri umani ed all'immigrazione illegale: in tal senso si muovevano già i protocolli addizionali del 2003 alla Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale (uno relativo al traffico di migranti via terra, via mare e via aria, l'altro relativo alla tratta di persone, in particolare donne e bambini) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005; nell'ambito dell'Unione europea, lo stesso approccio è presente nella direttiva 2011/36/UE, il cui considerando n. 7 chiarisce che la direttiva "adotta un approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani alla lotta contro la tratta degli esseri umani", e nella "Strategia UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, 2012-2016" (del 19 giugno 2012); anche a livello di legislazione interna il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, di attuazione della direttiva 2011/36/UE, non si limita a potenziare la disciplina penale, ma pone attenzione alla prevenzione del fenomeno della tratta ed alla tutela delle vittime⁴¹.

Accanto alle disposizioni penali, la disciplina sovranazionale ed il d.lgs. n. 24/2014 prevedono anche disposizioni di natura diversa: disposizioni a carattere preventivo, che si traducono nel rafforzamento della cooperazione giudiziaria, di polizia ed amministrativa; disposizioni a tutela delle vittime, per evitare sia che queste siano nuovamente oggetto della tratta sia il fenomeno della vittimizazione secondaria, derivante dal trauma del processo penale (in tal senso dispongono espressamente i considerando nn. 19 e 20 della direttiva 2011/36/UE)⁴².

Ora, di fronte a fenomeni complessi come quello delle migrazioni, il diritto penale non può diventare lo strumento principale di contrasto: anzitutto, perché tradirebbe il proprio statuto che si fonda sul principio della responsabilità penale personale, ossia sull'imputazione colpevole di singoli fatti a chi ne è autore; in secondo luogo, perché il diritto penale, proprio per i beni sui quali va ad incidere il suo arsenale sanzionatorio, è inadeguato ad affrontare problemi complessi che richiedono strumenti flessibili di intervento che impongono il coinvolgimento della comunità internazionale e che sarebbero destinati al fallimento se fossero affrontati sul piano solo penale da parte dei singoli ordinamenti nazionali.

⁴⁰ A. ANNONI, *op. cit.*, p. 3.

⁴¹ A. MADEO, *op. cit.*, p. 1109 ss.

⁴² M. VENTUROLI, *op. cit.*, p. 63. Ampliamente M. FERRERO, G. BARBAROL, *Prime note sulla normativa italiana per la protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento dopo l'attuazione della direttiva 2009/52/CE*, in S. FORLANI (cur.), *La lotta alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, cit., p. 91 ss.

L'accertamento processuale della tratta di esseri umani fra obblighi di *due diligence* e tecniche di tutela integrata

Paola Maggio *

SOMMARIO: 1. Tratta di esseri umani e sistema penale integrato. — 2. La vulnerabilità: cifra sostanziale e processuale degli interventi di adeguamento. — 3. Sistema aperto delle fonti e tutela della dignità umana. — 4. Obblighi di *due diligence* e snodi procedurali: l'individuazione delle vittime. — 5. Il minore-vittima. — 6. La difficile determinazione del *locus commissi delicti* e la contestazione del reato associativo. — 7. L'incidente probatorio esteso. — 8. Tratta e prova dichiarativa "debole".

1. Tratta di esseri umani e sistema penale integrato

Gli studiosi più autorevoli sottolineano la sostanziale inadeguatezza ma anche l'irrinunciabile imprescindibilità della risposta penale sostanziale nell'affrontare i fenomeni del favoreggiamento e della tratta di esseri umani¹. Non sufficiente, ma del pari necessario, lo strumento processuale in materia, lascia emergere alcune coordinate di fondo e taluni profili critici.

Lo scenario è influenzato dalle dimensioni internazionali del fenomeno e dalle sue interrelazioni con la criminalità organizzata che coinvolgono anche i profili della cooperazione internazionale e dell'adozione di misure investigative efficaci (si pensi al potenziamento del ruolo di Frontex ed *Euro just* nonché alle competenze del pubblico ministero europeo²), condizionando pure le cornici editoriali e la tutela della genuinità probatoria.

Può dunque affermarsi che gli strumenti internazionali, sovranazionali³ e le singole scelte nazionali⁴ compingono nuovi livelli di "tutela integrata"⁵, all'interno dei quali

* Ricercatore di Diritto processuale penale, Università di Palermo.

¹ M. PELLISSERO, *Le strategie di contrasto del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Schema di intervento*, p. 1.

² Si vedano le indicazioni di M. PISANI, *La Lotta contro la tratta degli esseri umani: per una strategia europea*, in *Proc. pen. giur.*, 2013, 5, p. 1 ss.; A. LUCIFORA, *I reati connessi all'immigrazione irregolare quale fatto ambito di competenza del Pubblico Ministero europeo*, in G. GRASSO, G. ILLUMINATI, R. SICURELLA, S. ALLEGREZZA (a cura di), Milano, 2013, p. 183.

³ Cfr., in particolare, la direttiva 5 aprile 2011 (2011/36/UE, Strategia UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani).

⁴ Da ultimo il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24. Una visione d'insieme è offerta da A. CONFALONERI, *Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi*, in D. PULITANO (a cura di), *Diritto penale - Parte speciale*, vol. I, Torino, 2014, p. 205.

⁵ Di approccio "integrato" parla E. ZANETTI, *L'approccio "integrato" dell'UE nella lotta alla tratta*

un ruolo centrale assume il rispetto dello standard della *duty of due diligence* che, da un lato, legittima le condotte dei Paesi che risultino conformi agli obblighi di prevenzione e repressione degli sfruttatori⁶, e, dall'altro lato, nei casi di mancata osservanza, finisce per delimitare veri e propri profili di inadempimento statale⁷.

Nella stessa ottica devono valutarsi le misure di sostegno finalizzate a evitare le ulteriori vittimizzazioni dei soggetti deboli⁸.

La dimensione integrata della tutela e il costante adeguamento agli standard di *due diligence* rappresentano dunque imprescindibili momenti di analisi della risposta processuale interna, nella quale un ruolo essenziale deve assegnarsi al concetto polifunzionale di "vulnerabilità". Esso, infatti, direttamente trasfuso nella fattispecie sostanziale, gioca anche un ruolo di sicuro rilievo nell'accertamento processuale, valendo a giustificare forme di anticipazione del contraddittorio, e disegnano al contempo i contorni della prova dichiarativa "debole". Ulteriori esplicazioni della "vulnerabilità" del minore si rinvergono nelle procedure d'identificazione e accertamento dell'età, nonché nelle forme peculiari di assistenza sorrette da uno speciale *favor*.

D'altro canto, la dimensione integrata traspare anche nella centralità assunta dalle violazioni dei diritti umani e, in particolare, della dignità umana, emergendo con evidenza nei percorsi tracciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e riflettendosi, infine, sulla stessa legittimazione degli strumenti penali e processuali.

Non basta. Gli obblighi di *due diligence* rilevano persino quali parametri di valutazione delle condotte investigative dei singoli stati, con particolare riguardo alla capacità di individuare le vittime, per tutelarle e di identificare gli autori dei reati, segnando nuovi campi interpretativi.

2. La vulnerabilità: cifra sostanziale e processuale degli interventi di adeguamento

Com'è noto, è stata la stessa direttiva 2011/36/UE, (relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime), a suggerire un approccio globale, incentrato sui diritti dell'uomo e sulle vittime, ponendo accanto agli obiettivi di repressione del fenomeno della tratta, ulteriori finalità di prevenzione e di

degli esseri umani, in T. RAFFARACI (a cura di), *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale dell'UE dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2011, p. 339.

⁶ Sulla *due diligence*, cui si racconta l'obbligo di garantire il rispetto dei diritti umani delle persone sottoposte alla giurisdizione dello Stato, R. PISILLO MAZZESCHI, «*Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati*», Milano, 1989. Con particolare riguardo alla tratta di esseri umani: V. WASSMAN, *Human Trafficking: State Obligations to Protect Victims' Rights, the Current Framework and a New Due Diligence Standard*, in *Hastings Int. and Comparative Law Review*, 2010, p. 385 ss.

⁷ L'auspicio che all'aumento degli standard di diligenza si accompagni un maggior controllo delle azioni statali relative al fenomeno è espresso anche da F. MORONE, *La violenza contro le donne migranti tra strumenti normativi di cooperazione e prassi internazionale*, in *Dir. um. e dir. int.*, 2013, 1, p. 77; C. BENNINGER-BUDEL, *Due Diligence and its Application to protect Women from violence*, *Martinius Nijhoff Publishers*, Leiden-Boston, 2008, p. 65.

⁸ Cf. G. CONZO, M. DE MARCO, *Riduzione in schiavitù e tratta degli esseri umani*, in A. BARGI (a cura di), *Il «doppio binario» nell'accertamento dei fatti di mafia*, Torino, 2013, p. 216 ss.

particolare garanzia per il reinserimento sociale delle vittime, unitamente a una serie di disposizioni sull'assistenza delle stesse⁹.

Nel recepire queste premesse, il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha riscritto le fattispecie punitive di cui agli artt. 600 e 601 c.p., ma è anche intervenuto sull'ampliamento del ricorso alle modalità protette dell'incidente probatorio e ha arricchito la tutela processuale dei minori vittime di tratta.

Guardando, in particolare, all'art. 601 c.p., la situazione di "vulnerabilità" viene in evidenza sia quale modalità descrittiva della condotta, sia con riguardo allo *status* peculiare del minore¹⁰.

Nel richiamo alla "vulnerabilità", concetto etico e al contempo espressivo di connotazioni giuridiche, si scorge subito un presupposto della più ampia tutela dei diritti umani¹¹, valevole a meglio legittimare la repressione penale ma in qualche modo capace di influire anche – come meglio vedremo – sull'attendibilità della prova dichiarativa debole¹².

È evidente pertanto la volontà legislativa di cristallizzare alcune caratteristiche criminologiche nella fattispecie sostanziale: lo *status* di approfittamento sul minore beneficia, ad esempio, di un'impostazione presuntiva più marcata, derivante dalla "vulnerabilità" spiccata della vittima¹³.

Un dato esperienziale, questo, direttamente trasfuso nella struttura dell'illecito, che, circolarmente (e inevitabilmente), è destinato a "transitare" dalla morfologia del reato alla formulazione concreta dell'imputazione, nonché a influenzare i dati dimostrativi idonei a sostenerla processualmente.

A ben vedere, la tipizzazione di fenomeni complessi avviene attraverso il passaggio dalla genericità ed indeterminatezza delle nozioni di schiavitù, servitù e tratta ad una più precisa caratterizzazione degli elementi di fattispecie. Ed è significativo il fatto che, negli artt. 600-601 c.p., il riferimento allo sfruttamento della prostituzione e del prelievo degli organi sia ricompreso tra gli elementi costitutivi della fattispecie e non valga come semplice circostanza.

Si assiste, inoltre, a un'elevata vittimizzazione primaria e all'assottigliamento della differenza tra il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta mediante la "circostanza cuscinetto" contemplata nell'art. 12 comma 3-ter, lett. d), t.u. imm.¹⁴

Orbene, da un canto, questa interferenza empirica tra le diverse tipologie di traffico di migranti¹⁵ segna la prevalenza del profilo del migrante-vittima piuttosto che del mi-

⁹ Ci si riferisce alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 (20011/36 UE) concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che ha sostituito la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

¹⁰ Il delitto di "tratta di persone", previsto dall'art. 601 c.p., è stato interamente riscritto, pur rimanendo invariata la cornice editale.

¹¹ M. ALBERTSON FINEMAN, A. GREAR, *Vulnerability as Heuristic – An invitation to future exploration*, in M. ALBERTSON FINEMAN, A. GREAR (eds.), *Vulnerability. Reflections on a new ethical foundation for law and politics*, Dorchester, 2013, p. 9 ss.

¹² V. *infra*, p. 136 ss.

¹³ Alla stessa pena soggiace, infatti, chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al comma 1, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

¹⁴ Ancora M. PELLISSERO, *Le strategie di contrasto del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*, cit., p. 12.

¹⁵ M. PELLISSERO, *Le strategie*, cit., p. 12 segnala come il rapporto tra l'art. 12 t.u. imm. e l'art. 601 c.p. si rifletta in una sovrapposizione giuridica, imponendo l'applicazione del principio di assorbimento.

grante come oggetto materiale di reati posti a tutela dei flussi migratori; dall'altro canto, il superamento dei meccanismi di "reificazione" della vittima¹⁶ opera a vantaggio di forme di tutela penale di maggiore potenzialità. Del resto, è innegabile che le condotte di sfruttamento, in un reato a offesa protratta, vedono la sopraffazione consolidarsi e perpetuarsi nel tempo.

La condizione di subaltermità del soggetto debole viene in evidenza altresì guardando al ruolo giocato dal consenso: esso spesso manca o, laddove presente, risulta vizioso; in ogni caso è del tutto inidoneo a fondare una causa di liceità, perché la violazione delle condizioni minime di rispetto della dignità della persona lo rende invalido.

È indubitabile dunque che la ricaduta processuale di tutti questi elementi vittimologici — espressioni di emendiche valutative¹⁷ — proietti i suoi effetti sull'imputazione, sull'oggetto di prova e sulle articolazioni del medesimo, ponendosi in linea con le strategie del legislatore sempre più protese a rimarcare il ruolo connotativo dell'illiceo penale in rapporto alle offese subite dalle vittime¹⁸.

Basti pensare ai contenuti sostanziali della nozione di vulnerabilità e agli snodi processuali dimostrativi nonché, in particolare modo, agli elementi caratteristici delle forme di coercizione connotate alla tratta¹⁹. Tanto più gravi, queste ultime, laddove le condotte riguardino vittime particolarmente vulnerabili quali, appunto, donne o minori.

Se, in specie, relativamente ai minori nessun consenso dovrebbe potere essere considerato valido²⁰, è inevitabile che la "coercizione implicita" comporterà strascichi problematici sul dato probatorio, dimostrativo — o meramente presuntivo — della medesima. Senza tacere, poi, che oltre alla costrizione e alla violenza, rientra nelle modalità tipiche della condotta di tratta anche l'induzione mediante inganno, realizzata con forme di adescamen-

¹⁶ Si allude a episodi nei quali gli imputati esercitavano sulle persone offese un vero e proprio diritto di proprietà. Cass., sez. V, 15 dicembre 2005, n. 4012, aveva ritenuto integrate le fattispecie di cui agli artt. 600 e 602 c.p.p., ai danni di alcune ragazze acquistate per 10 milioni di lire ciascuna, sottoposte a ispezioni corporali, avviate alla prostituzione, controllate continuamente, violentate, trattate dunque come oggetti.

¹⁷ L'espressione, a proposito dell'induzione indebita, è usata da M. DONINI, *Il corredo indotto tra passato e futuro. Note critiche a ss.un. 24 ottobre 2013-14 marzo 2014*, n. 2918, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1482 ss. Sul peso dimostrativo rivestito dal ruolo della vittima nelle condotte concessive o induttive, cfr. altresì V. VALENTINI, *Dentro lo scricchio del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente legge anti-corruzione*, in *www.pendiecontemporanei.it*, p. 25. Con riguardo agli specifici effetti sull'imputazione, M. BONTEMPELLI, *Fatto e diritto nelle imputazioni per concussione dopo la legge n. 190 del 2012*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2014, p. 194 ss.

¹⁸ Una recente, nitida, rappresentazione della giustizia criminale in senso "inclusivo" è offerta da L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1760 ss.

¹⁹ Sulla coercizione, quale elemento descrittivo tra il traffico e la tratta, si appunta l'analisi di F. SPIZZA, *La tratta degli esseri umani: gli strumenti investigativi di cooperazione internazionale. Incontro Studi CSM Roma, 14 ottobre 2008, passim*.

²⁰ Così si esprimono, condivisibilmente, G. CONZO, M. DE MARCO, *Riduzione in schiavitù*, cit., p. 223. Si veda anche Ass. Firenze, 23 marzo 1993, *Tahiri*, in *Foro it.*, 1994, II, c. 298, con riguardo al fatto di prendere in consegna, in cambio di somme di danaro, soggetti minori al fine di sfruttarli attraverso il costringimento sistematico al furto o all'accattoneggiamento. La situazione personale nella quale i minori vengono a trovarsi in seguito all'acquisto era ritenuta condonazione analoga alla schiavitù, contemplata dall'art. 1, lett. d), della convenzione di Ginevra 7 settembre 1956, ratificata con legge 20 dicembre 1957, n. 1304. Secondo Ass. Milano, 18 maggio 1988, *Selimi Andrija*, in *Foro it.*, 1989, II, c. 121, l'utilizzo sistematico di soggetti minori nella perpetrazione continuativa di furti in appartamenti e di horseggi integrava il reato di riduzione in schiavitù, ex art. 600 c.p.

to mediatico, tutte particolarmente allusive e di complesso accertamento processuale²¹.

La vulnerabilità mostra da questi angolarità i suoi profili più problematici: essa è un elemento centrale della fattispecie, ma è anche essenziale a fini dimostrativi della condotta tipica²². Altrettanto inevitabile è che di questi peculiari contenuti semantici e di quelli adottati dall'accusa nell'annunciazione del fatto storico nell'imputazione, debba farsi carico interpretativo l'organo giudicante, in una prospettiva orientata di certo anche dalla "tutela integrata" che caratterizza la fattispecie.

Appare sintomatica del quadro appena descritto una recente vicenda processuale relativa a fatti di tratta, riduzione in servitù e sfruttamento della prostituzione, che hanno visto alcune "schiaive" nigeriane sottoposte alle più degradanti vessazioni della dignità umana²³.

A ben vedere, dal tessuto motivazionale della condanna, trapelano sia il ruolo centrale che rivestono gli strumenti di protezione sociale previsti dal nostro ordinamento²⁴, sia il costante richiamo alle forme di tutela integrata.

Quest'ultima risulta particolarmente utile al giudice per giustificare il ruolo centrale della vittima nel procedimento penale e lo stato di vulnerabilità quale situazione soggettiva condizionante l'illiceo. E la descritta debolezza esplica altrettante ripercussioni sul dato dimostrativo perché le dichiarazioni, rese in dibattimento dalla persona offesa, vengono ritenute assolutamente attendibili e credibili proprio a ragione della forza e della volontà mostrate nel collaborare per ottenere giustizia, nonostante la paura per le conseguenze cui la donna si sarebbe esposta²⁵.

Per questa via, si sovverte pure l'impostazione giurisprudenziale che vede nell'intresse dell'offeso una causa di ridotta credibilità delle narrazioni²⁶ e la vulnerabilità di viene, addirittura, un criterio rafforzativo della attendibilità, spostandosi "circolarmente" dall'elemento della fattispecie alla "qualità" del dato probatorio, utile all'accertamento del fatto.

²¹ Cfr. Cass., sez. V, 24 settembre 2010, n. 40045. Il delitto era stato integrato mediante ingannevoli annunci, in Polonia e in altri paesi dell'Est, di un lavoro ben remunerato in Italia, ma in realtà aveva finito per integrare una vera e propria schiavitù nel nostro Paese.

²² Cass., sez. III, 22 ottobre 2010, n. 44978, in *Giur. it.*, 2011, p. 2138, ove l'induzione ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica viene ricondotta nel novero di altre tipologie delittuose caratterizzate dalla vulnerabilità soggettiva e psicologica della persona offesa.

²³ Corte Ass. App. Bologna, 9 aprile 2014 (leggibile sul sito www.diritto24.it), confermando la decisione della Corte di Assise di Piacenza, ha emesso una significativa condanna nei confronti di quattro imputati per i reati di tratta, riduzione in servitù e sfruttamento della prostituzione, commessi ai danni di una giovane nigeriana.

²⁴ Nel percorso argomentativo dei giudici di merito, espliciti rinvii si rinvennero all'art. 18 d.lgs. n. 286/1998, alla direttiva 36/2011/UE, oggi trasfusa nel d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24. La recente modifica prevede anche una serie di misure di tipo amministrativo a favore delle vittime di tratta (specie nel caso di minori non accompagnati e di stranieri), nonché un indennizzo, pari 1.500 euro per ciascuna vittima, a carico del fondo anti-tratta, secondo le modalità previste dal nuovo comma 2-ter dell'art. 12, legge 11 agosto 2003, n. 228.

²⁵ Cfr. Ass. App. Bologna, 9 aprile 2014, cit. Degne di nota sono le motivazioni relative al calcolo del risarcimento accordato, che "non può che avvenire in forma equitativa, guardando essenzialmente alle sofferenze cagionate (...) non essendovi un valore stimabile in danaro dei beni di cui la vittima è stata privata".

²⁶ Cfr. *ex multis*, Cass., sez. III, 27 maggio 2010, n. 24264; Cass., sez. III, 17 ottobre 2007, n. 4069.

3. Sistema aperto delle fonti e tutela della dignità umana

In ragionamenti di tal fatta, la “dignità umana”, bene giuridico del quale si chiede la diretta affermazione da parte del giudice, assume, oltre a una valenza sostanziale, molteplici significazioni processuali accentuando il ruolo degli strumenti di “tutela integrata” in rapporto all’importanza degli interessi coinvolti.

Al proposito, tornano alla mente le interessanti prospettive ermeneutiche secondo le quali, nel sistema aperto delle fonti, il giudice è chiamato ad applicare la norma che assicura la “più intensa tutela dei diritti”²⁷, in modo che la centralità della persona umana possa trovare la migliore realizzazione²⁸.

La massima tutela dei diritti opera cioè come un “metacriterio” ordinatore delle fonti, e il concetto generale – *prima facie* idoneo a frammentarlo – finisce invece per integrarlo.

Senonché, la dimensione interpretativa “plurale”²⁹, capace di travolgere le tradizionali ideologie lineari fra le fonti, modificando le categorie dello statuto penale, ora in funzione del tipo di autore, ora del tipo di fatto³⁰, deve comunque mantenersi nell’alveo dei presidi garantistici tipici delle modellistiche penali.

Bisogna, infatti, anzitutto interrogarsi sulla “persona” da porre al centro delle valutazioni sulla violazione della dignità: si tratta cioè della vittima o del reo?

È evidente che le risposte penali variano con il variare del versante soggettivo coinvolto e che barriere interpretative mobili possono consentire di alzare o abbassare “l’asticella” delle tutele guardando all’uno piuttosto che non all’altro dei protagonisti del procedimento.

Peraltro, gli indicatori recenti dell’Unione europea manifestano segnali binivoci di interesse tanto per le vittime, quanto per gli indagati o imputati nel procedimento penale³¹ suggerendo costanti contemperamenti dei diritti e delle tutele processuali di questi soggetti.

Il tema è complesso e non può essere affrontato in questa sede; tuttavia, possono cogliersene sfumature di rilievo proprio nei percorsi che la Corte europea dei diritti dell’uomo³² ha tracciato ai fini della descrizione della riduzione in schiavitù.³³

²⁷ A. RUGGERI, *Dialogo tra le Corti e tecniche decisionarie: a tutela dei diritti fondamentali*, in *Id.*, *Lineari di una ricerca nel sistema delle fonti*, vol. XII, Torino, 2014, p. 405.

²⁸ Per spunti convergenti, M. SAVINO, *I diritti dei migranti e il limite dell’ordine pubblico*, cit., p. 5 ss.

²⁹ Sulla funzione della Carta europea dei diritti fondamentali quale documento di armonizzazione della tutela dei diritti fondamentali, V. MILITELLO, *I diritti fondamentali come oggetto di tutela penale: l’apporto della Carta europea*, in *Diritto penale – XXI secolo*, 2003, p. 55 ss.

³⁰ C.E. PALIERO, *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1099 ss.

³¹ T. RABARACI, *Diritti fondamentali. Giusto processo e primato del diritto Ue*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 3, p. 5 ss., si sofferma sulla complessità e difficoltà dei percorsi di armonizzazione.

³² Per una ricostruzione, A. ANNONI, *La tratta di donne e bambini nella recente giurisprudenza dei diritti dell’uomo*, in *Deportate. esuli, profughe*, n. 16, 2011, p. 87. In particolare, ECHR, *Siliadin c. Francia*, 26 luglio 2005, (reperibile sul sito <http://indoc.echr.coe.int/indoc/default.asp>).

³³ In precedenza la condizione di servitù, come quella di schiavitù, implicava necessariamente la menomazione della personalità giuridica del soggetto passivo, e presupponeva l’impossibilità “giuridica” per la vittima di modificare la propria condizione. Sui profili evolutivi, F. SALERNO, *Evoluzione e determinatezza*

In una nota vicenda francese, una giovane immigrata era stata costretta a lavori forzati e non retribuiti. Il processo “regionale” agli schiavisti si era concluso con un’assoluzione, in quanto, all’epoca, la legislazione francese non contemplava un reato specifico di tratta degli esseri umani.

Orbene, in quel caso, la Corte europea non ha avuto difficoltà a qualificare i servizi domestici come una forma di lavoro forzato, ritenendo integrata pure la diversa fattispecie di riduzione in servitù. La giovane donna, in effetti, era totalmente alla mercé dei propri sfruttatori i quali, abusando della particolare condizione di “vulnerabilità” della stessa (dovuta alla giovane età ed al suo status di clandestina), l’avevano costretta a lavorare, privandola di fatto di qualsiasi possibilità di modificare la propria condizione.

La Corte europea – richiamandosi alla Convenzione europea quale strumento giuridico da interpretare “*in the light of present-day conditions*” – ha provveduto ad attualizzare la nozione di servitù, qualificandola come una menomazione grave della libertà personale e della capacità di autodeterminazione delle vittime, materialmente analoga a quella subita dallo schiavo, ma non necessariamente dotata di legittimazione giuridica.

Tale interpretazione evolutiva – conforme anche alla Convenzione supplementare sulla schiavitù del 1956, che vieta tanto gli “istituti” quanto le “pratiche” analoghe alla schiavitù, facendo riferimento anche a condizioni di assoggettamento di mero fatto – ha dunque permesso ai giudici di Strasburgo di riconoscere la responsabilità della Francia per non aver ottemperato ai propri obblighi “positivi” in materia di prevenzione e repressione delle violazioni dell’art. 4 della Convenzione, censurando, in particolare, l’assenza di una norma penale effettiva, utile a garantire una punizione adeguata per i responsabili della riduzione in servitù della vittima³⁴.

Sotto questo profilo, le menomazioni gravi della libertà personale e della capacità di autodeterminazione, analoghe a quelle subite dagli schiavi, sono divenuti concetti descrittivi della “vulnerabilità” della vittima, idonei a violare la “dignità” della persona e ad aprire il campo della tutela penale.

Questa tipologia di argomentazioni si fonda su una gerarchia assiologica di valori e consente all’interprete di selezionare le “norme” e accertarne il significato precettivo³⁵, ma posta, al contempo, il rapporto materiale tra le fonti lungo l’asse dell’interpretazione: è l’interpretazione che guida la lettura del contenuto, la qualifica e la gerarchia fra le stesse fonti.

Proprio per questo, sovente, si evidenziano perplessità sulla percorribilità di tali itinerari e, allo scopo di evitare i pericoli di un’eccessiva discrezionalità, si ribadisce l’opportunità di individuazione di vincoli specifici, atti a guidare le scelte dell’interprete. Essi, in un sistema penale integrato, potrebbero rinvenirsi, ad esempio, nell’ideologia delle fonti del diritto personale per il singolo interprete; nell’ideologia delle fonti del diritto dominante in un certo contesto giuridico, che vede ciascun giurista, e so-

³⁴ Cfr. ECHR, *Siliadin c. Francia*, 26 luglio 2005, cit., § 121.

³⁵ G. PINO, *La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione*, in *Ars interpretandi*, 2011, p. 19 ss.

prattutto ciascun organo dell'applicazione, inserito in una più ampia 'comunità'; infine, nei rapporti di forza intercorrenti tra organi dell'applicazione e organi della produzione giuridica.³⁶

Nonostante tali pregevoli correttivi teorici, permangono tuttavia il dubbio che la forte carica emotiva dei diritti umani — combinata a sempre più diffusi paradigmi vittimari, espressivi di massime forme di tutela dei soggetti deboli — possa innescare eccessive dilatazioni della sfera del punibile,³⁷ stridendo sia con la garanzia di apparato costituzionale della legalità penale sia con la funzione di sussidiarietà della risposta penale.

4. *Obblighi di due diligence e snodi procedurali: l'individuazione delle vittime*

Passando ora agli aspetti più squisitamente processuali, nei quali le tecniche di tutela integrata e la verifica del rispetto degli obblighi di *due diligence* (nel prisma della massima tutela da assegnare alla dignità umana) giocano un ruolo essenziale, può essere interessante affrontare il tema dell'individuazione del destinatario della condotta.

Com'è noto, infatti, una rilevante difficoltà, nei procedimenti aventi a oggetto la tratta (così come il traffico) di esseri umani, è costituita dal tracciare una linea netta di demarcazione — soprattutto all'inizio delle indagini — fra vittima e indagato, con tutte le inevitabili ripercussioni derivanti dalla mutazione da autore a vittima del soggetto che incappa nelle maglie del procedimento.

Si pensi alle concitate operazioni di arrivi ingenti di clandestini, ove non è semplice identificare le persone offese rispetto alla sfera dei soggetti agenti, registrandosi una grande interscambiabilità dei due ruoli con numerosi casi di vittime che realizzano attività criminali, in conseguenza del reato.³⁸ Senza dimenticare poi come, soprattutto fra gli immigrati nordafricani, si riscontrino la frequente l'abitudine di auto-istioni dei pastrelli delle dita, per evitare che si possa risalire alle loro vere identità.

Soggettività e ruoli giuridici sono realmente di complesso discernimento. Orbene, pure su questo versante, l'apporto offerto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani³⁹ appare assai significativo della prospettiva prescelta.

Il richiamo è a un noto precedente, ove si è ribadito che gli obblighi "positivi" degli Stati in materia di tratta vanno ben al di là della semplice previsione di sanzioni penali adeguate per i trafficanti. Riprendendo, espressamente, l'art. 10 del Protocollo della Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transna-

³⁶ Più in generale, G. PINO, *La gerarchia delle fonti*, cit., p. 55, individua questi tre generi di vincoli per l'interprete.

³⁷ Si veda G. FANDACA, *Il bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014, p. 122.

³⁸ Su questi profili si sofferma L. PARLATO, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "scoloro effettivo" nel procedimento penale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3293 ss.

³⁹ ECHR, *Rantsev c. Cipro e Russia*, 7 gennaio 2010, (reperibile su sito <http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp>). Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 4 in combinato disposto con l'art. 1 della CEDU, in quanto la Russia e Cipro non avevano esercitato la "necessaria diligenza" nel prevenire il reclutamento della vittima della tratta e nell'assicurare alla giustizia i trafficanti. Per importanti notazioni in argomento, A. ANNONI, *La tratta di donne e bambini*, cit., p. 94 ss.

zionale⁴⁰, che ha imposto l'adozione di misure efficaci per prevenire il reclutamento e per la protezione delle vittime di tratta, si è profilata una sanzione con riguardo all'assoluta carenza nella preparazione di alcuni agenti della polizia cipriota. Questi ultimi, non essendo stati in grado di identificare una giovane donna come una vittima di tratta, l'avevano consegnata nelle mani del suo aguzzino.⁴¹

Il mancato rispetto della *due diligence* nell'addestrare le proprie forze di polizia a confrontarsi con il fenomeno della tratta è valso, pertanto, a integrare una violazione procedimentale dei diritti umani⁴², colta proprio in una prospettiva integrata ed evolutiva della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle Convenzioni internazionali in materia.

5. *Il minore-vittima*

Parimenti sintomatica della necessaria integrazione fra il livello nazionale, sovranazionale e internazionale delle fonti, sembra la tutela rafforzata riservata al minore-vittima di tratta, alla luce delle violazioni dei diritti umani, qui rapportate alla particolare fragilità emotiva e fisica dei soggetti.⁴³

Già nell'art. 15 della Convenzione sull'azione contro la tratta degli esseri umani del 2005 emergevano una pluralità di aspetti peculiari. Da un lato, si segnalava la necessità di garantire le vittime vulnerabili (donne e minori), dall'altro, si ribadivano sia il diritto alla informazione nelle procedure giudiziarie e amministrative, in una lingua comprensibile, sia il diritto all'assistenza legale gratuita; infine, emergeva il diritto a ottenere un risarcimento del danno.⁴⁴

⁴⁰ La Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata il 15 novembre del 2000 dallo stesso anno dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è entrata in vigore sul piano internazionale il 29 settembre 2003, ed è stata ratificata dallo Stato italiano con legge 16 marzo 2006, n. 146. Sul tema, cfr. A. SACCUCCI, *Lotta contro il crimine organizzato*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 388 ss. Di rilievo in tema di tratta sono il primo Protocollo, "Trafficking Protocol" (Protocollo Preventi, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children: il secondo Protocollo (Protocollo against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) "smuggling Protocol", e il Protocollo against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition.

⁴¹ In questo caso la Corte ha in particolare sottolineato la necessità di tenere conto, nell'interpretazione dell'art. 4, delle convenzioni internazionali in materia di tratta degli esseri umani, richiamando espressamente il Protocollo di Palermo del 2000, "Trafficking Protocol" (di cui tanto la Russia che Cipro sono parti) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2005. Il livello "integrato" della tutela dimostra la necessità di rafforzare le misure volte a prevenire questo moderno "traffico di schiavi".

⁴² L'obbligo in oggetto, enunciato dalla Convenzione di Palermo e dai suoi Protocolli, deve raccordarsi con l'art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, relativo alla c.d. "integrazione sistemica".

⁴³ Le forme gravi di sfruttamento si traducono in rapimenti, detenzioni, stupri, riduzione in schiavitù sessuale, prostituzione forzata, lavoro forzato, prelievo di organi, percosse, riduzione alla fame, negazione di cure mediche.

⁴⁴ Oltre alla Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, merita menzione la Convenzione del Consiglio d'Europa, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica (Istanbul, 5 maggio 2011).

Tuttavia, negli ultimi anni, ancor più pressante appare l'obiettivo di una valutazione unitaria del fenomeno della tratta di esseri umani da parte dell'Unione Europea. Con particolare riguardo alla vulnerabilità dei minorenni, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per trovare una soluzione duratura di tutela, che tenga in debito conto la particolare situazione di ogni minore non accompagnato, sulla base di una valutazione individualizzata e del superiore interesse del minore.

Non sorprende, pertanto, che il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, nel recepire la direttiva 2011/36/UE, abbia implementato gli strumenti già presenti all'interno del sistema normativo nazionale, conformi al comma 1 dell'art. 14 della direttiva medesima e volti anche a consentire l'accesso agli specifici progetti di assistenza⁴⁵.

Ci riferisce, in particolare, alle disposizioni relative al momento in cui la vittima viene in contatto con le forze dell'ordine nell'ambito di un'indagine (ad esempio, denunciando o rendendo dichiarazioni contro i propri sfruttatori all'autorità competente), nelle quali una marcata carenza premiale e protezione del minore vittima⁴⁷. Il soggiorno è in qualche modo legato alla delazione: alla denuncia o al racconto della storia di vittimizzazione, tuttavia, all'aspetto premiale possono seguire meccanismi sanzionatori laddove il soggetto abbandoni il percorso di collaborazione e risocializzazione.

Altro importante principio di favore operante nell'ambito del sistema normativo interno, è quello che sancisce il divieto per il minore non accompagnato, straniero o comunitario, di essere espulso o allontanato dal territorio italiano o trattenuto nei centri di identificazione e di permanenza temporanea (art. 22, comma 5, d.p.r. 16 settembre 2004, n. 303), salvo che non segua il genitore o l'affidatario espulsi e salvo che la sua presenza non ponga obiettivamente in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (artt. 19, comma 2 e 31, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)⁴⁸.

In quest'ambito, la violazione dei diritti umani, che si traduce in vere e proprie forme di persecuzione, rende necessari interventi mirati sin dalle primissime fasi procedurali. L'art. 10 d.lgs. n. 24/2014, impone azioni di coordinamento e raccordo fra "le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo", al comma 2, prescrive in particolare che allo straniero siano fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251. A tal proposito, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha sottolineato come le domande d'asilo pre-

sentate dalle vittime o dalle potenziali vittime di tratta vadano esaminate nel dettaglio per stabilire se il danno temuto come risultato dell'esperienza di tratta integri forme di "persecuzione"⁴⁹.

Un problema centrale è qui rappresentato dalla difficile determinazione dell'età dell'immigrato. Si tratta di un accertamento di particolare rilevanza visto che se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali, appunto, l'espulsione o il trattenimento in un centro di identificazione e di permanenza temporanea; laddove, invece, i migranti minorenni rientrino in una delle categorie protette previste dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (e successive modificazioni), è sancito il menzionato divieto di espulsione, che può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

Come si ricorderà, l'art. 8, comma 2, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, detta il principio di presunzione della minore età, fondato sulla tutela diritti del minore⁵⁰. Lungo tale scia, il legislatore italiano è impegnato nel fissare tutta una serie di meccanismi di maggiore garanzia, allo scopo di rispondere all'esigenza di pervenire a un procedimento di accertamento dell'età che possa essere applicato sull'intero territorio nazionale e per tutte le "procedure d'identificazione dei minori stranieri non accompagnati".

Recenti protocolli ministeriali prevedono, in primo luogo, la necessità di un approccio multidisciplinare, che comprenda non solo la realizzazione di esami radiologici del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano, ma anche un esame fisico, svolto da un pediatra e un colloquio psicologico con il presunto minore⁵¹. Il colloquio risponde a una finalità informativa ed è rivolto a informare il minore sugli obiettivi, le implicazioni e le modalità di svolgimento dell'accertamento, più che a cogliere elementi in merito alla capacità di discernimento del minore da tutelare. Si dispone fra l'altro che gli esami previsti debbano essere effettuati da personale specializzato, previo consenso del minore, alla presenza di un mediatore culturale e con l'assistenza del tutore, ove nominato. In tutti i casi dubbi, inoltre, deve essere affermata la presunzione di minore età, dovendosi applicare all'immigrato le disposizioni relative alla protezione dei minori, finché non siano disponibili i risultati degli accertamenti effettuati.

Queste indicazioni garantistiche, purtroppo, non sono ancora del tutto attuate e permangono nelle prassi un affidamento pressoché esclusivo alle perizie mediche (radiologiche) invasive ai fini della determinazione dell'età, senza alcun ricorso a una più ampia indagine psicologica.

Sotto questo profilo, la mancanza di procedure omogenee, standardizzate e real-

⁴⁹ Richiamandosi, nelle Linee Guida sulla protezione internazionale, all'applicazione dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e/o del protocollo di New York del 1967, relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, del 7 aprile 2006.

⁵⁰ La Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 dispone l'applicazione, in via analogica, anche in materia di immigrazione del principio di presunzione della minore età (http://www.interno.gov/it/ministerio/export/sites/default/assets/files/14/0841_2007_07_10_circolare_identificazione_di_migranti_minorenni.pdf).

⁵¹ Ci si riferisce, in particolare, agli esiti di Gruppo di Lavoro Interministeriale istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel 2008, che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (http://www.interno.gov/it/ministerio/site/it/sezioni/servizi/legislazione/circulari/ministero_interno/).

⁴⁵ Ci si riferisce all'art. 13, legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone" e ai programmi di protezione sociale ex art. 18, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Per un'attenta analisi degli aspetti civilistici, si rinvia a M. GAMBINI, *I diritti del minore vittima di tratta e gli strumenti di tutela della persona*, in *Costituzionalismo* it, 2014, 1, p. 1 ss.

⁴⁶ Cf. art. 18, d.lgs. n. 286/1998, a proposito del percorso giudiziario e del percorso sociale per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

⁴⁷ Si veda l'art. 13, legge n. 228/2003.

⁴⁸ Difficoltà di tutela si riscontrano nella effettiva individuazione di tutori volontari per i minori: spesso il ruolo è assegnato formalmente al sindaco o all'assessore ai servizi sociali per l'accoglienza del luogo di arrivo o di trasferimento del minore, con non pochi problemi di effettività e continuità della delicata funzione.

mente idonea a garantire il rispetto dei diritti umani, rappresenta tuttora una delle principali carenze del sistema legislativo interno, nell'ottica degli obiettivi di garanzia posti dalla tutela integrata.

Per far fronte a queste lacune, il d.lgs. n. 24/2014, di recepimento della direttiva anti-tratta, ha nuovamente manifestato l'opzione per una procedura di accertamento dell'età basata su un approccio multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo metodi che tengano conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore; pienamente realizzativa, dunque, della presunzione sulla minore età.⁵² Essenziale, a tal proposito, è la piena attuazione del diritto all'ascolto del minore che rappresenta sicuramente lo strumento più idoneo a consentire la valutazione individuale della specifica situazione di vulnerabilità di queste vittime e dei loro timori, al fine di orientare le successive misure di assistenza.⁵³

Da quest'angolazione, la tutela integrata fra disposizioni sovranazionali e disciplina interna⁵⁴ mira sempre più a consolidare efficacemente il principio della necessaria audizione del minore in tutte le procedure giudiziarie che lo riguardano.⁵⁵

6. La difficile determinazione del locus commissi delicti e la contestazione del reato associativo

Nei procedimenti penali per "fatti di tratta" anche la determinazione del luogo di consumazione del reato risente delle prospettive di tutela integrata, e multilivello, sopra descritte.

La questione concerne in particolare tutte le attività delittuose che, oltre alle iniziali offerte di trasporto migratorio e successivo reclutamento, implicano il sistematico sfruttamento degli stranieri per scopi criminali una volta giunti nel paese di destinazione. Sfruttamento e approfittamento della situazione di vulnerabilità che permangono, una volta raggiunta la meta agognata dallo straniero.⁵⁶

Da questo punto di vista, si profila un primo ordine di problemi: il reato, può considerarsi come transnazionale ma interessare anche traffici di migranti all'interno del-

⁵² Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta si considera soggetto minorenni.

⁵³ Un analogo riconoscimento della centralità del contraddittorio con il minore è venuto dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione: Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, in *Dir. fam. pers.*, 2010, p. 106.

⁵⁴ Rilevava, in particolare, in tale direzione, l'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che impone l'ascolto del minore capace.

⁵⁵ La Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo riconosce al minore il diritto di esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo riguardano, ma anche il diritto ad essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporta.

⁵⁶ In precedenza la giurisprudenza aveva chiarito come in tema di riduzione in schiavitù o in servitù, la situazione di necessità della vittima andasse intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, essa coinciderebbe con la definizione di "posizione di vulnerabilità", già contemplata nella Decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, attuata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 (Cass., sez. III, 26 ottobre 2006, n. 2841; Cass., sez. III, 6 maggio 2010, n. 21630).

l'Unione europea o si possono configurare casi di c.d. tratta interna (ossia il trasferimento all'interno di uno Stato); non remote sono poi le ipotesi di tratta in cui il reclutamento delle vittime avvenga *on line* mediante surrettizie offerte di lavoro o di asilo.

Come si comprende, l'individuazione del *locus commissi delicti*, finalizzato al radicamento della giurisdizione è assai difficoltoso.

L'interpretazione giurisprudenziale più estensiva afferma la giurisdizione italiana per i reati commessi in parte all'estero, allorché nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile al fine di collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero.⁵⁷

Spesso però, nelle ipotesi di traffico di migranti via mare, si registrano tecniche strumentali a evitare la soggezione alla nostra legge penale, ad esempio utilizzando una nave "made" che permane nelle acque internazionali ed effettua trasbordi su piccole imbarcazioni sulle quali però gli agenti transfrontalieri operanti rinvergono solo le vittime.

A tal riguardo (e con l'obiettivo dichiarato di fare fronte al ventaglio ampio di problemi applicativi offerti dalla prassi), lo scorso anno in Italia la Direzione nazionale antimafia ha diffuso un vero e proprio *vademecum* che fissa le linee guida in ordine ai principali quesiti sulla giurisdizione penale nazionale e sulle modalità di intervento nei casi di indagini riguardanti associazioni per delinquere dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.⁵⁸ Dal nostro punto di vista, queste indicazioni operative – formulate alla luce di un attentissimo vaglio delle fonti interne, sovranazionali e internazionali – sono di grande interesse perché confermano l'imprescindibilità di una dimensione procedimentale "integrata".

Esse affermano, infatti, il radicamento della giurisdizione penale italiana nei casi, frequenti soprattutto sulle coste siciliane, in cui la rotta seguita dal natante, sin dall'avvistamento in acque internazionali lasci "presumere" uno sbarco in territorio italiano. Gli indicatori emergenti dalla prassi attestano che spesso la sussistenza del reato di cui all'art. 416, comma 6, c.p. deriva dalla compresenza di scafi operanti sulla nave madre e/o sull'imbarcazione più piccola, con altri complici in Italia ("basisti") per le diverse esigenze scaturenti dallo sbarco. In ipotesi del genere, potrà dunque ritenersi la giurisdizione italiana con il conseguente esercizio dei poteri coercitivi penali.⁵⁹

Sulla stessa linea si collocano gli esiti più recenti della giurisprudenza di legittimità che riconoscono la giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare anche quando gli stranieri siano stati soccorsi in acque internazionali.⁶⁰ Nel ragionamento seguito la giurisdizione, limitatamente al reato associativo di cui all'art. 416 c.p., sussiste anche ai sensi dell'art. 7, n. 5, c.p., in relazione alla norma speciale di cui all'art. 15, comma 2, lett. c), della Convenzione di Palermo in materia di

⁵⁷ Cass., sez. VI, 24 aprile 2012, n. 16115.

⁵⁸ Il documento del 9 gennaio 2014, adottato dal Procuratore Nazionale Antimafia, indirizzato alle Direzioni Distrettuali Antimafia, è leggibile in www.penalcontemporaneo.it.

⁵⁹ Vedi ancora il documento del 9 gennaio 2014, *cit.*, p. 32.

⁶⁰ Cass., sez. I, 28 febbraio 2014, n. 14510, in www.penalcontemporaneo.it, con nota di A. GILBERTO. Su questi profili, v. G. DI CHIARA, *Intervento*, p. 32.

criminalità organizzata transnazionale. In particolare, l'eccezione al regime di territorialità, introdotta dall'art. 7 c.p. per i reati commessi all'estero, nel n. 5 fonda la giurisdizione italiana mediante il rinvio a "ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana"⁶¹.

Quanto poi alla natura transazionale del reato, necessaria per l'applicazione della Convenzione di Palermo, essa ricorre ai sensi dell'art. 3 c.p. quando l'illecito è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato. E, in tale ottica, perlomeno il reato associativo finisce per ricadere pacificamente nella giurisdizione italiana.

Le argomentazioni sono utili a comprendere meglio il frequente ricorso nella prassi alla contestazione di reati associativi in concorso con quelli di tratta o di traffico di migranti, sia in funzione di potenziamento del controllo penale, sia con l'obiettivo di applicare gli istituti processuali di "doppio binario".

Spesso, gli esiti giurisprudenziali sottolineano come la configurazione del reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere – finalizzata a esempio a procurare l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato – possa discendere anche dalla commissione di un'unica ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, purché dimostrativa, con portata conclusiva, della sussistenza del vincolo associativo⁶². È del resto innegabile che il ricorso allo strumento processuale differenziato, ovvero alle norme processuali derogatorie su molti versanti (compreso quello probatorio) possa certamente rivelarsi "proficuo"⁶³.

Senonché, l'ontologica connotazione associativa, suffragata anche dagli elevatissimi limiti editoriali delle pene, non rappresenta di per sé un indicatore univoco⁶⁴. Basti in tal senso richiamare la decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione assoluta di idoneità della sola custodia cautelare per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina⁶⁵. Nella riscrittura selettiva da parte della Corte costituzionale⁶⁶ risuona in particolare il monito in base al quale il c.d. doppio binario non tollera generalizzazioni fondate sulla mera gravità degli illeciti, ma deve essere

⁶¹ Gli artt. 15, comma 2, lett. c), e 5, comma 1, della citata Convenzione ONU di Palermo in materia di criminalità organizzata consentono di assoggettare alla giurisdizione (italiana) una fattispecie di reato ogniqualvolta, il reato rientri nel catalogo di cui all'art. 5, e pur commesso al di fuori del suo territorio, sia realizzato al fine di commettere un grave reato sul suo territorio, fondando, per questa via, un obbligo di criminalizzazione.

⁶² Cfr. Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 41098; Cass., sez. III, 16 ottobre 2008, n. 43822; Cass., sez. V, 9 dicembre 2002, n. 2838.

⁶³ G. CONZO, M. DE MARCO, *Riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani*, cit., p. 215. Per un'analisi delle questioni più processuali rilevanti in tema di "doppio binario": A. SCAGLIONE, *Il processo per delitti di criminalità organizzata*, in *Giust. pen.*, 2010, p. 129 ss.

⁶⁴ Secondo M. PELLISERO, *Le strategie*, cit., p. 13 ss., "che si tratti di reati genericamente associativi lo dimostra la circostanza attenuante dell'art. 12, comma 3-*quingies* che non richiede una dissociazione, ma la delazione".

⁶⁵ Ci si riferisce a Corte cost., 16 dicembre 2011, n. 331, in *Giur. cost.*, 2011, p. 4554 ss., sul favoreggiamento delle immigrazioni illegali, richiamate dall'art. 12 tu. immn., laddove impone(va), per i delitti in questione, l'applicazione "obbligatoria" della custodia in carcere, sulla falsariga della prescrizione che segna il testo, a sua volta riformato, del comma 3 dell'art. 275 c.p.p.

⁶⁶ L. SCOMPARIN, *Anche per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere si trasforma da assoluta in relativa*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 4565.

sera mantenuto entro un carattere di eccezionalità e residualità, calibrato sostanzialmente sui fenomeni criminali (di tipo "strettamente" mafioso) che lo avevano originariamente determinato⁶⁷.

In altri termini, il parametro dell'uguaglianza-ragionevolezza⁶⁸ si mostra quale principio normativo che non può risolversi nella semplicistica omologazione delle fattispecie sulla base della mera gravità editale.

Se così è, la grave lesività sostanziale dell'illecito – legata anche alla peculiare "vulnerabilità" delle vittime – deve essere sapientemente bilanciata con l'altrettanto prezioso bene della libertà personale del soggetto ristretto.

Del resto, nel sistema cautelare italiano, il principio del "minor sacrificio necessario" funge da limite insuperabile, inibitivo di qualsivoglia "elusione" interpretativa reattiva, magari, attraverso alterazioni strumentali o *ad hoc* della struttura della imputazione⁶⁹.

7. L'incidente probatorio esteso

Tra i più significativi risvolti processuali del recente intervento legislativo sulla tratta di persone, si segnala altresì il nuovo comma 5-*ter* dell'art. 398 c.p.p. che amplia la possibilità di procedere all'incidente probatorio con le particolari modalità "protette" previste dal comma 5-*bis* per i minorenni, anche "quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede". Si estende così la nozione di soggetti deboli ai maggiorenni vittime che vanno sottratti allo "strepitus fori" ed espulsi dal circuito processuale⁷⁰.

Nonostante l'adeguamento suddetto, la disciplina processuale del dichiarante debole non può dirsi del tutto omogenea e si segnalano ancora numerose discrasie all'interno del codice⁷¹, tanto da indurre ad auspicare il totale disancoramento dello stato di vulnerabilità dai reati specificamente indicati. Laddove, infatti, ci si volesse soffermare sul concreto perseguimento degli obiettivi tracciati dalla normativa sovranazionale, che

⁶⁷ Si veda l'avallo della Corte europea (ECHR, *Pantano c. Italia*, 6 novembre 2003, § 66, reperibile sul sito <http://inadoc.echr.coe.int/inadoc/deqaut.asp>), che ha ritenuto la previsione conforme ai precetti della CEDU, viste la specificità e gravità dei reati associativi, la cui connotazione strutturale astratta entro un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, o come reati a questo comunque collegati, rendeva "ragionevole" la presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria trattandosi, in sostanza, della misura più idonea a neutralizzare il *periculum libertatis* connesso al vertiginoso protrarsi dei contatti tra imputato e associazione (G. MANTOVANI, *Dalla Corte Europea una "legittimazione" alla presunzione relativa di pericolosità degli indiziati per mafia*, in *Leg. pen.*, 2004, p. 513 ss.).

⁶⁸ Su questi profili, cfr. B. PASTORE, *Identità culturale e convivenza nell'Unione europea*, in *I quaderni europei*, 2010, 3, p. 8 ss.; R. CRUPI, *Intervento*, p. 2.

⁶⁹ Corte cost., 22 luglio 2005, n. 299, in *Giur. cost.*, 2005, p. 2928.

⁷⁰ G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2014, p. 626.

⁷¹ S. RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile fa (dis)ordinatamente ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5-ter dell'art. 398 c.p.p.*, in www.penaldecomtemporeo.it. Sul tema si veda anche, F. CAS-SIBBA, *La tutela dei testimoni vulnerabili*, in O. MANZZA, F. VIGANO (a cura di), *Il pacchetto sicurezza*, 2009, Torino, 2009, p. 302.

valorizza di volta in volta la condizione di vulnerabilità individuale sfuggendo il ricorso alle presunzioni, la novella legislativa dovrebbe consentire la protezione non solo dei testimoni "speciali", presuntivamente vulnerabili, indicati nel comma 1-bis dell'art. 392 c.p.p., ma anche di quelli "ordinari", vulnerabili in concreto, se ammessi al contraddittorio incidentale ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 392, comma 1, c.p.p.⁷²

Per i minori, in particolare, con riguardo a taluni specifici reati espressamente contemplati, la tutela della libertà della riservatezza e dell'equilibrio emotivo, impone anche di evitare la reiterazione del dato probatorio in dibattimento.⁷³ Opererà, infatti, in questi casi il criterio restrittivo previsto dall'art. 190, comma 1-bis, c.p.p. che ammette la replica dibattimentale dell'audizione del teste, solo quando l'esame investa circostanze o fatti diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o risultati necessari sulla base di specifiche esigenze.

In argomento, un primo profilo problematico risiede nella possibilità di riferire il meccanismo derogatorio dell'ordinario regime di acquisizione della prova pure ai soggetti maggiorenni, ammessi ora a beneficiare delle modalità di audizione protetta. All'uopo si suggerisce di estendere a tutti i dichiaranti vulnerabili sentiti ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., la previsione derogatoria al fine di evitare che l'effettuazione di una audizione anticipata e protetta importi il rinnovamento della audizione in sede dibattimentale.

Orbene, l'esigenza di evitare la "vittimizzazione secondaria" derivante dalle traumatiche ripetizioni nel corso del processo ex art. 190, comma 1-bis, c.p.p.⁷⁴, risulta razionale, convenzionalmente orientata⁷⁵ e fondata sulle più recenti indicazioni europee. In particolare, l'art. 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012 (2012/29/UE), che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, pur riferendosi esclusivamente ai "soggetti deboli" e non riguardando tutto lo statuto delle prove dichiarative, parametera la condizione di "vulnerabilità" non solo sulla base della tipologia astratta della fattispecie contestata, ma anche in funzione della caratterizzazione personale della vittima, tenuto conto ad esempio della "disabilità", dell'"entità del danno subito", nonché della "dipendenza o relazione con l'autore del reato".

⁷² S. RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile*, cit., p. 6 ss.

⁷³ Il catalogo codicistico prevede l'applicabilità della disposizione quando si procede per uno dei reati previsti dagli artt. 600-bis, comma 1, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pomografico di cui all'art. 600-quater, comma 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-otties c.p.p., se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

⁷⁴ S. RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile*, cit. Sui rischi di vittimizzazione secondaria — ovvero di un'ulteriore sofferenza della vittima in relazione ad un atteggiamento di disattenzione o negligenza da parte delle agenzie di controllo penale — si soffermano sia L. CESARI, *Dalla tutela dei diritti nel processo alla protezione della persona dal processo: la tutela del testimone fragile nell'evoluzione processualpenalistica*, in D. NEGRI, M. PEPERI (a cura di), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, 2011, p. 317, sia G. DI CHIARA, *Dignità della persona, tutela della vittima e rappresentazioni del processo. amorfismi, imprinting inquisitori, ottativi riformatori*, ivi, p. 395 ss.

⁷⁵ Il richiamo è senza dubbio alla celebre risposta fornita da CGUE, Grande Sezione, 16 giugno 2005, *Pupino c. Italia*, in *Giurisprudenza*, 2005, 26, p. 67: "gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che (...) sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantirne (...) un livello di tutela adeguato".

Tuttavia, pur condividendosi la necessità di elevare gli *standard* di tutela della genuinità probatoria processuale, desta preoccupazione l'estensione della condizione soggettiva del dichiarante debole attraverso valutazioni individualizzate che consentano l'operare di procedimenti analogici con riguardo a una disposizione strettamente attinente alla valutazione probatoria, qual è appunto l'art. 190, comma 1-bis, c.p.p.

Tale previsione costituisce norma derogatoria dell'ordinario regime di formazione dibattimentale della prova e non può interpretarsi estensivamente in assenza di un adeguamento normativo espresso, oltre il catalogo di reati ivi delineati. Inoltre, in passato, la giurisprudenza ha spesso negato un'interpretazione estensiva della tutela processuale riservata soggettivamente ai minori.⁷⁶

Peraltro, in seguito alla revisione costituzionale dell'art. 111 Cost. e alla legge 1 marzo 2001, n. 63, attuativa del "giusto processo", il legislatore ha optato per un'incisiva (e restrittiva) correzione del disposto, nel quadro di una manovra mirata ad arginare, limitandola drasticamente, l'efficacia probatoria dell'utilizzo di atti di indagine e delle contestazioni a fini di prova.⁷⁷

In attesa dunque di una migliore rivisitazione sistematica e organica dello statuto processuale della prova dichiarativa del testimone vulnerabile, ogni differente prospettiva, pur apparso in linea con il contesto valoriale europeo, pone seriamente il tema del bilanciamento fra i diritti di difesa e diritti del teste.

Le postulate valutazioni individualizzate della condizione di debolezza, utili a estendere la nozione di dichiaranti vulnerabili, dovrebbero realizzarsi all'interno di un sub-procedimento incidentale la cui motivazione dovrà dar conto del percorso logico che ha sorretto il riconoscimento (piuttosto che la negazione) dello stato da cui dipende l'effettivo dimensionamento del diritto di difesa.⁷⁸

Sul punto, tornano alla mente gli altri strumenti codicistici orientati dalla necessità di correggere il "contraddittorio inquinato", tutte le volte in cui la fonte dichiarativa sia sottoposta a minaccia, violenza o promessa di denaro. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 500, comma 4, c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001, ove è prevista l'acquisizione delle dichiarazioni, precedentemente rese dal teste, contenute nel fascicolo del pubblico ministero "quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso".⁷⁹

Orbene, sono note le complessità collegate all'analisi dei fattori di disturbo della testimonianza, utili a consentire l'acquisizione dei verbali usati per le contestazioni:

⁷⁶ Cass., sez. III, 22 maggio 2013, n. 6095. In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 190 c.p.p. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne.

⁷⁷ Si vedano i rilievi critici di E. MARZADURI, *Commento all'art. 3 L. 1/3/2001 n. 63 (Attuazione dell'art. 111 Cost.)*, in *Legg. pen.*, 2002, p. 171 ss.; nonché, anteriormente alla legge n. 63/2001, di G. LOZZI, *I principi dell'oralità e del contraddittorio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 691.

⁷⁸ Cfr. ancora S. RECCHIONE, *Il dichiarante vulnerabile*, cit., p. 8, EAD., *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29 UE: Le avanguardie, i problemi, le prospettive*, in *www.penalcontemporaneo.it*, p. 6 ss.

⁷⁹ In ordine al profilo soggettivo, Cass., sez. II, 10 dicembre 2003.

l'accertamento è esposto all'eccessiva esaltazione del dato socio-criminale di sfondo dal quale dedurre l'inquinamento probatorio e spesso tende alla svalutazione degli "elementi concreti"⁸⁰, idonei a suffragare il quadro circostanziale.

Nei processi per tratta di persone sussisterebbero problemi analoghi in merito alla paventata valutazione individualizzata della "vulnerabilità", presupposto di applicazione dell'art. 190, comma 1-*bis*, c.p.p.⁸¹. Si determinerebbe, cioè, il rischio che i meccanismi inferenziali, legati alla mancata esistenza di spiegazioni alternative rispetto alla condotta del teste subornato o minacciato, si riflettano negativamente sull'obbligo motivazionale idoneo a giustificare l'alterazione del contraddittorio, appiattendolo in prevalenza lungo contenuti di tipo "vittimologico".

Anche da questo punto di vista, pertanto, sarebbe auspicabile una correzione legislativa interna al disposto dell'art. 190 c.p.p., non risultando soddisfacenti interpretazioni estensive, seppure sostenute da prospettive di "tutela integrata" delle vittime.

Infine, deve formularsi un'ulteriore avvertenza: l'ampliamento normativo del catalogo codicistico (anche laddove concretamente realizzato) comporterebbe comunque un progressivo svuotamento del rapporto regola-eccezione individuabile nell'art. 190 c.p.p., profilando ulteriori guasti sistemati.

8. *Tratta e prova dichiarativa "debole"*

Nella rhabdita valorizzazione del criterio di tutela integrata e multilivello, sembra utile conclusivamente esaminare le disposizioni sulla protezione dei testimoni, attraverso la filigrana della *prassi applicativa*⁸².

Entro le cornici generali della Convenzione sulla lotta al crimine organizzato transnazionale, adottata a Palermo il 15 novembre 2000 dei relativi Protocolli, si muovono infatti numerosi obblighi a carico degli Stati-parte di adozione di specifici provvedimenti. Maggiormente condivisibile l'indirizzo di più rigoroso secondo cui l'inquinamento probatorio deve risultare da circostanze emerse nel dibattimento o da appositi accertamenti compiuti dal giudice attraverso un subprocedimento incidentale, che poggi su "elementi concreti" non essendo sufficiente a tal fine la semplice mancanza di genuinità della deposizione (Cass., sez. VI, 16 maggio 2007, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3374; Cass., sez. I, 2 marzo 2007. Più di recente, Cass., sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 11498, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 401). Di interesse è anche Cass., sez. II, 22 settembre 2011, n. 36478, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 197 ss., secondo cui la mera "sudditanza psicologica", non può integrare di per sé l'inquinamento probatorio tale da giustificare la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal medesimo nella fase degli indagini preliminari ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p.

⁸⁰ Secondo Cass., sez. III, 9 marzo 2004, "la regola dell'inutilizzabilità contenuta nell'art. 526, comma 1-*bis* c.p.p., secondo la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non si applica in riferimento al caso in cui il minore, parte offesa di reati sessuali, sentito nel corso dell'incidente probatorio, si sia rifiutato di rispondere alle domande, dichiarando di aver riferito i fatti ad altra persona; infatti, in tale particolare situazione, non si può ritenere che il comportamento di un minore, soprattutto se inferiore ai dieci anni, sia stato determinato da una scelta libera e cosciente e da una volontà altrettanto cosciente".

⁸² Si veda, in tema di estensione della disciplina di tutela delle disposizioni sulla testimonianza "protetta" (M. DANIELE, *Testimony through a Live Link in the Perspective of the Right to Confidentiality*, in *Criminal Law Review*, 2014, p. 189 ss.).

menti per l'assistenza e la protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni nei confronti dei testimoni-vittime di tratta⁸³.

Più in generale, può ormai parlarsi di una prova testimoniale nel sistema processuale internazionalmente e "convenzionalmente" orientato⁸⁴. La protezione del testimone nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale è ampiamente considerata; inoltre, a livello europeo⁸⁵ essa si afferma nella specifica prospettiva della protezione delle vittime⁸⁶.

Questa consacrazione dello status di "testimone protetto", anche mediante l'attuazione dei numerosi doveri di *due diligence*, appare però di ardua realizzazione, giacché sia l'*an* sia il *quomodo* della tutela si caratterizzano come clausole in bianco di complessa attuazione⁸⁷. Seguendo i canoni dell'interpretazione "integrata", esse potrebbero però essere compendiate dalle regole enunciate dai principali strumenti internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo⁸⁸.

Difatti, la difesa dei "testimoni deboli" travalica i confini delle singole giurisdizioni per cui sia lo Stato in cui si svolge il processo per il reato, sia lo Stato nel quale si assume la testimonianza a mezzo di rogatoria internazionale (ovvero a mezzo di videoconferenza nel caso di soggetti collocati in località protette), devono farsi carico di questo obbligo di tutela "frammentato".

Nel contrasto "coordinato" al crimine transnazionale, i singoli Stati, in relazione al-

⁸³ In particolare, ci si riferisce ancora una volta al "Trafficking Protocol" della Convenzione di Palermo, che, all'art. 6 prevede una serie di misure di protezione per le vittime della tratta da interpretare e applicare a tutela del testimone e all'art. 7 incentiva gli Stati parti ad adottare misure legislative o di altra natura tali da permettere alle vittime della tratta di rimanere nel territorio dello Stato, almeno in via provvisoria, anche al fine di agevolare la cooperazione nell'attività di indagine.

⁸⁴ L'espressione è ripresa da A. CONFALONIERI, *La prova testimoniale nel sistema processuale «convenzionalmente» orientato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1240 ss.

⁸⁵ Le prime significative indicazioni al riguardo si rinvennero nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio di Europa sull'intimidazione dei testimoni del 1997 n. R (97) 13 e nella risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 2004, On the Protection of Witnesses in the Fight against International Organized Crime (Consiglio dell'Unione Europea, ris. n. 95/C 327/04, del 23 novembre 1995). In dottrina, F. CAPRIOLI, *La tutela del testimone nei processi di criminalità organizzata*, in *Verso uno statuto del testimone nel processo penale*, Milano, 2005, p. 37 ss.

⁸⁶ Cfr., altresì, M. DANIELE, *Formazione della prova dichiarativa*, in R. KOSTORIS (a cura di), *Manuale di Procedura penale europea*, Milano, 2014, p. 333. Sulla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (85) 11, sulla vittima e, più di recente, la direttiva n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. ALLEGREZZA, H. BELIUTA, M. JALUZ, L. LUPPARIA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 13 ss.; L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, p. 49 ss.

⁸⁷ L'art. 24, par. 2, della Convenzione menziona fra le altre misure, l'istituzione di procedure volte alla salvaguardia dell'integrità fisica del testimone mediante il trasferimento del domicilio, la limitazione nell'accesso alle informazioni concernenti l'identità e la dislocazione del testimone (lett. *a*); l'adozione di norme relative alle modalità di assunzione probatoria tali da assicurarne l'incolumità, anche attraverso l'impiego di mezzi tecnologici di comunicazione (lett. *b*).

⁸⁸ Questa l'opinione di L. SALVADego, *La normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale*, in *Riv. dir. intern.*, 2014, 1, p. 132 ss. Sugli apporti europei nell'ordinamento processuale interno, M. JALUZ, *L'apertura al sistema convenzionale muta gli equilibri e i connotati del giusto processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, *Speciale Edu e ordinamento interno*, p. 8 ss.

Le attività di competenza, devono individuare necessarie forme di cooperazione fra loro, ad esempio attuando trasferimenti delle fonti dichiarative in paesi diversi⁸⁹. Così, l'art. 6, par. 5, del "Trafficking Protocol" della Convenzione di Palermo, impone agli Stati di garantire la sicurezza fisica delle vittime della tratta di persone che si trovano nel proprio territorio⁹⁰. Tale circostanza non esime tuttavia lo Stato del foro da ogni obbligo di protezione nei confronti del teste in relazione alla riservatezza delle informazioni sensibili riguardanti la nuova identità; ad esso si riconnette un più specifico dovere di informare gli altri Stati in ordine alle misure in concreto adottate per la tutela del teste o, se del caso, dell'impossibilità di adottare misure adeguate a tale scopo o di provvedere in tempi ragionevoli. L'obbligo d'informazione è strumentale alla concreta operatività della protezione "solidale" in capo a tutti gli Stati, anche al fine di stabilire l'eventuale responsabilità dello Stato di invio per inazione⁹¹.

A queste forme di tutela deve abbinarsi poi la considerazione "euro unitaria" della tutela processuale delle prove dichiarative. Essa è notevole estesa ed è altresì svincolata dalle singole nozioni statuali di "testimone" *stricto sensu*⁹², ricomprendendo il teste *de relato*⁹³, il "co-imputato" o l'"imputato in un procedimento connesso o collegato"⁹⁴. Coerentemente con tale impostazione, il pubblico ministero o il giudice possono disporre le misure di protezione anche extra processuali ritenute più idonee nel caso concreto, a prescindere da ogni attribuzione formale di *status dichiarativo*⁹⁵. Anche in quest'ambito si deve però segnalare la necessità di contemporaneamente tutelare il testimone con le giuste esigenze di rispetto del diritto di difesa dell'accusato e di realizzazione del contraddittorio con il proprio accusatore⁹⁶. Invero, nel bilanciamento degli interessi spesso confliggenti⁹⁷, i diritti della difesa

⁸⁹ L. SALVADDEGO, *La normativa*, cit., p. 142, rinvia nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea *On the Protection of Witnesses in the Fight against International Organized Crime*, il vincolo per gli Stati membri di facilitazione dell'assistenza giudiziale.

⁹⁰ L'art. 33, par. 1, della Convenzione di Varsavia sul divieto di tratta è particolarmente interessante al riguardo: esso configura, infatti, uno specifico obbligo di trasmissione di informazioni fra Stati parti circa i fattori di rischio immediato per la vita, la libertà o l'integrità fisica delle vittime e dei testimoni della tratta di persone.

⁹¹ L. SALVADDEGO, *La normativa*, cit., p. 171.

⁹² ECHR, *Engel c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, (reperibile sul sito <http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp>). Ai fini dell'attribuzione di tale status è sufficiente che le dichiarazioni rese siano idonee a incidere concretamente sulla formazione del convincimento dell'organo deputato ad esprimere il giudizio in ordine alla responsabilità dell'imputato (ECHR, *Kostovski c. Paesi Bassi*, 20 novembre 1989).

⁹³ Altre volte è stato considerato "testimone" l'autore di dichiarazioni riportate mediante testimonianza indiretta o tramite lettura in udienza, senza alcuna considerazione per l'effettiva presenza in aula (ECHR, *Windsch c. Austria*, 27 settembre 1990, in <http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp>).

⁹⁴ ECHR, *Lucà c. Italia*, 27 febbraio 2001 (<http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp>). Sul tema S. MAPPEL, *Prove di accusa e dichiarazioni di testimoni assenti in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2836.

⁹⁵ Cf. L. SALVADDEGO, *La normativa*, cit., p. 147.

⁹⁶ Cf. ECHR, *Boccos-Chestra c. Paesi Bassi*, 10 novembre 2005, § 69; ECHR, *P.S. c. Germania*, 20 dicembre 2001, § 22-23 (<http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp>).

⁹⁷ Questo il significato richiamato di G. UBERTS, *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4058 ss., in ordine alla necessità di operare un bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa dell'accusato e la tutela degli interessi del testimone, specialmente se minorenni.

ex art. 6 CEDU risultano compromessi ogniqualvolta la condanna si fonda, esclusivamente, sulla deposizione di soggetti non esaminati in contraddittorio né nel corso delle indagini né durante il processo⁹⁸.

E, proprio con riguardo a un caso di traffico di esseri umani, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. d), della Convenzione in ragione del fatto che la condanna del ricorrente si basava esclusivamente sulle dichiarazioni di un testimone che non era comparso in giudizio e che l'imputato non aveva avuto la possibilità di interrogare nell'ambito dei giudizi interni, né la Corte statale aveva compiuto i necessari sforzi al fine di assicurare la presenza in giudizio del teste in questione o per controllarne in altro modo la situazione di "svantaggio" della difesa⁹⁹.

Tali misure – anch'esse riconducibili alla più volte richiamata *due diligence* imposta agli Stati – sono insomma essenziali per la realizzazione dei diritti garantiti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e fungono anche da parametri utili per il raggiungimento dello *standard* processuale europeo del "fair trial".

Quest'ultimo configurabile, oramai, come un modello variabile, che porta in talune occasioni a riconoscere una fisionomia peculiare del contraddittorio in funzione della tipologia delle vittime e della loro debolezza¹⁰⁰, impone sempre di affiancare al soggetto debole o alla presunta vittima del reato l'indagato (presunto innocente) "altrettanto indebolito dalla stessa pendenza del processo, i cui diritti difensivi rimangono comunque inviolabili"¹⁰¹.

Pertanto, le eventuali deroghe all'usuale audizione in *contraddittorio* delle vittime per garantire il diritto alla privacy o evitare traumi scaturiti dal confronto diretto con l'accusato, soprattutto con riguardo a fenomenologie delittuose particolarmente lesive, non possono spingersi sino alla totale obliterazione delle garanzie dell'indagato.

In altri termini, anche il processo di "contaminazioni" fra strumenti normativi diversi, sia a livello universale sia a livello regionale¹⁰² deve tenere conto di tale duplice prospettiva, al fine di favorire un'interpretazione evolutiva degli obblighi primari vigenti nonché al fine di garantire l'operatività dei meccanismi procedurali tesi alla verifica del loro rispetto¹⁰³.

Se, dunque, la mancata adozione delle misure previste dalla Convenzione di Paler-

⁹⁸ Si vedano, fra le altre, ECHR, *A.M. c. Italia*, 14 dicembre 1999; ECHR, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, 30 novembre 1997 (tutte rinviabili sul sito <http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp>).

⁹⁹ ECHR, *Breukhoven c. Repubblica Ceca*, 21 luglio 2011.

¹⁰⁰ Si pensi alle peculiarità dei processi per reati sessuali, espressamente riconosciuta da ECHR, *Lucic c. Croazia*, 27 febbraio 2014, § 73 (<http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp>), che afferma la necessità di un'interpretazione flessibile dell'art. 6 CEDU. "Because of the dangers of the admission of such evidence, it would constitute a very important factor to balance in the scales and one which would require sufficient countervailing factors, including the existence of strong procedural safeguards". In precedenza, ECHR, *W. c. Finlandia*, 24 aprile 2007, *ivi*, § 45. In dottrina, M. MALUZ, *L'apertura di sistema convenzionale muta gli equilibri e i connotati del giusto processo*, in *Speciale Cedu*, cit., p. 11.

¹⁰¹ Così, O. MAZZA, *Misure di protezione della vittima fonte di prova*, in *Gur. it.*, 2012, p. 475 ss.

¹⁰² Si richiamano a questo concetto sia S. FORLATI, *I meccanismi internazionali di controllo*, in S. FORLATI (a cura di), *La lotta alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, Napoli, 2013, p. 29 ss., sia L. SALVADDEGO, *La normativa*, cit., p. 172.

¹⁰³ Espressamente, L. SALVADDEGO, *La normativa*, cit., p. 172.

mo e dai suoi Protocolli potrebbe essere considerata come un indice della negligenza degli Stati nell'adempiere agli obblighi positivi previsti dalle convenzioni sulla tutela dei diritti umani¹⁰⁴ e nell'attuare il livello minimo di protezione delle vittime ivi delineato, allo stesso tempo dovrebbero costantemente essere valorizzati i diritti dell'imputato¹⁰⁵.

Questa prospettiva "duale" fornisce un'ulteriore riprova delle numerose problematiche processuali e dei delicati bilanciamenti di interessi imposti dalla moderna "forma di schiavitù", in un contesto globale che vede lo Stato nazionale "ormai troppo grande per le cose piccole e troppo piccolo per le cose grandi"¹⁰⁶.

Il traffico e la tratta di esseri umani

Calogero Ferrara*

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. – 2. La distinzione tra *smuggling* e *trafficking*. – 3. La tratta di esseri umani ed il traffico di migranti nella normativa ONU e nella giurisprudenza penale internazionale. – 4. L'evoluzione del quadro normativo europeo. – 5. La legislazione italiana di implementazione della Decisione Quadro. – 6. La centralità del ruolo della vittima nelle azioni di contrasto alla tratta e le forme di assistenza di cui all'art. 18 del t.u. imm. – 7. La Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 sostitutiva della Decisione Quadro del 19 luglio 2002.

1. Considerazioni generali

L'immigrazione è un fenomeno profondamente intrecciato con profili di tipo giuridico, economico e sociale, che rendono difficile e talvolta contraddittorio il bilanciamento dei diritti e degli interessi potenzialmente coinvolti ed in cui, più che in altri settori, si sovrappongono, si integrano e competono tra loro fonti normative diverse, internazionali, europee e nazionali.

Ebbene, seppure in teoria tutte le norme in oggetto, indipendentemente dalla loro provenienza, dovrebbero ispirarsi al principio inderogabile di tutela dei diritti umani (nel senso ampio di tutela della dignità di ogni essere umano indipendentemente dalla sua origine e dal suo *status*), l'esperienza concreta dimostra la estrema difficoltà nell'equilibrio tra tali diritti e le altre esigenze, soprattutto pubbliche e di tipo *latu sensu* preventivo, connesse alla tutela della sovranità dello Stato, alla sicurezza interna, alla protezione dell'ordine pubblico, interno ed internazionale, alla necessità della lotta contro il crimine organizzato coinvolto nel traffico di esseri umani, e così via¹.

In pratica, il contesto globale di popoli (e di corrispondenti flussi economico-sociali) in continuo movimento ha costituito terreno fertile per la realizzazione di nuove forme di vera e propria schiavitù, grazie ad una domanda e ad un'offerta praticamente inesauribili. Da una parte, la "merce persona" è una risorsa di cui non mancherà mai la disponibilità, dall'altra le "spinte economiche" che incrementano questo mercato possiedono una forza e un potere in continua espansione: ed inverso, sia le analisi economico-sociali che i casi giudiziari dimostrano che le esigenze di profitto delle organizzazioni criminali trovano piena corrispondenza nei diversi fattori che alimentano il commercio

¹⁰⁴ In particolare, A. ANNONI, *La tratta di donne*, cit., p. 87 ss. Si veda ancora L. SALVADOGO, *La normativa*, cit., p. 154, si sofferma sulla peculiare tutela, nei *sensitive cases* dei minori che hanno subito violenza sessuale, nonché sulle importanti limitazioni all'esposizione al pubblico e ai media nel corso del processo.

¹⁰⁵ Cf. ECHR, *Lučić c. Croazia*, 27 febbraio 2014, cit., § 75; ECHR, *S.N. c. Svezia*, 1 novembre 2001, § 47, ECHR, *Zhranko Petrov c. Bulgaria*, 23 giugno 2011, § 35 (<http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/default.asp>).

¹⁰⁶ Efficacemente, L. FERRAIOLI, *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi del sistema nazionale*, Milano, 1995, p. 48; M. PISANI, *La lotta contro la Tratta per gli esseri umani*, cit., p. 6, rivolge specifici moniti al legislatore italiano sul rischio d'indifferenze, lassismi o dilazioni irragionevoli.

* Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo, componente della Direzione Distrettuale Antimafia e del Dipartimento Speciale per i reati in materia di Terrorismo.

¹ Cf. F. POGAR, *Migration and International Law in International Migration Law and Policies in the Mediterranean Context*, IOM-IHMI, 2009, p. 19-30.